

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 175/2004

OGGETTO: Sostituzione per supplenza o reggenza del segretario titolare di una convenzione. Ruolo del Vicesegretario.

L'anno **duemilaquattro** addì **27** del mese di **ottobre** alle ore **10.45** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta.**

Sono presenti alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 175 DEL 27 OTTOBRE 2004

Oggetto: Sostituzione per supplenza o reggenza del segretario titolare di una convenzione. Ruolo del Vicesegretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota n. 3053 del 06.08.2004 con cui la Sezione regionale Friuli Venezia Giulia chiedeva parere in merito alle problematiche connesse alla reggenza e/o supplenza di una segreteria convenzionata nei casi di vacanza, assenza o impedimento del titolare, con particolare riguardo al ruolo del vicesegretario dei singoli comuni in convenzione.

Visto l'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale recita: *“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”*;

Visto l'art.98 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *“i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia”*;

Visto l'art. 10, del D.P.R. 465/1997, ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale *“Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia”*.

Vista la nota n.26423 del 17.09.2004 con cui questa Agenzia ha chiesto al proprio consulente giuridico di esprimere parere in merito al succitato quesito prospettato dalla Sezione regionale Friuli Venezia Giulia;

Richiamato il parere trasmesso dal Consulente Giuridico dell'Agenzia, con nota n.48/2004, acquisita al prot.n.30135 del 20.10.2004, da cui emerge come la soluzione ottimale alla questione de qua, sia rappresentata dall'inserimento,

nell'atto costitutivo della convenzione, di un'apposita clausola che attribuisca, ad uno dei vicesegretari in servizio presso i singoli comuni, le funzioni vicarie nel caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare della segreteria convenzionata;

Preso atto che, seppure è possibile che in ciascun comune della convenzione sia prevista la figura del vicesegretario, la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e quindi un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare;

Ritenuto, pertanto, che il conferimento dell'incarico di vicesegretario della convenzione, per l'ipotesi di vacanza, assenza o impedimento del titolare, possa essere attribuito con il medesimo atto costitutivo della convenzione sottoscritto dai singoli comuni, convenzionando in tal modo anche l'ufficio di vicesegretario;

Ritenuto che il vicesegretario, nell'ambito della convenzione, debba svolgere le funzioni cui è deputato solo ed esclusivamente nel caso in cui la segreteria convenzionata risulti essere senza segretario in quanto priva di titolare o per assenza o impedimento dello stesso;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il DPR 465/1997;

Visto il CCNL di categoria;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi espressi in forma di legge:

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e, quindi un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezioni regionali dell'Agenzia, al Ministero dell'Interno, all'Anci, all'Upi, alle OO.SS. dei Segretari e al Comitato Pari Opportunità.
3. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE